

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA
IL COMUNE DI MARSCIANO**

E

IL COMUNE DI,

E

SIA SpA

**PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI URBANI PRESSO I CENTRI COMUNALI DI
RACCOLTA DI MARSCIANO**

Il presente protocollo stabilisce gli obblighi, i criteri e le modalità per un ordinato e corretto utilizzo dei centri di raccolta ubicati in Marsciano capoluogo, Voc. Pettinaro, ed Olmeto, Voc. Casanova, da parte dei cittadini del Comune di e del gestore del servizio.

Il giorno del mese di Dicembre nell'anno duemilasedici presso la sede, Via, sono presenti:

Comune di Marsciano, cod. fisc. e partita IVA 00312450547, con sede in Marsciano, Largo Garibaldi 1, rappresentato da nato a (.....) il, in qualità di, presso la cui sede domicilia per la carica, che stipula la presente convenzione in esecuzione del decreto sindacale di nomina Prot. n. del (di seguito "*Comune ospitante*");

Comune di, con sede legale in, rappresentato da, nato a il, che stipula il presente contratto nella sua qualità di

SIA SpA – cod. fisc. e partita IVA, con sede in, rappresentato dal nato a (.....) il, in qualità di, presso la cui sede domicilia per la carica, che stipula la presente convenzione (di seguito "*Soggetto affidatario*");

PREMESSO che:

- l'ex A.T.O. n. 2 Perugino - Trasimeno - Marscianese – Tuderte, il cui territorio è sovrapponibile a quello dell'attuale ATI n. 2, si era già dotato di un proprio Piano d'ambito per la gestione integrata dei rifiuti, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 203, comma 3, del D.lgs. 152/2006, che è stato adottato nel dicembre del 2007 ed approvato il 4.3.2008 e rappresenta, ad oggi, il documento di programmazione pluriennale dell'ATI n.2;

- il predetto Piano, assumendo a riferimento la ricognizione delle modalità di gestione, delle infrastrutture e degli impianti esistenti, ha definito le procedure e le strategie per il conseguimento degli obiettivi previsti dalle allora vigenti norme ambientali, ha precisato le scelte tecniche e progettuali ed il programma degli interventi necessari ed ha inoltre dettagliatamente identificato le risorse finanziarie disponibili e quelle da reperire;

- il medesimo Piano d'Ambito prevedeva che sia il Comune di Marsciano, che quello di, dovessero dotarsi di un proprio Centro di Raccolta;

- ai fini di una gestione ispirata a criteri di economicità ed efficienza è opportuno utilizzare i Centri di Raccolta già disponibili presso il Comune di Marsciano, nel quale entrambi i Comuni possano effettuare la raccolta di rifiuti urbani ivi compresi i RAEE (rifiuti di tipo particolare che consistono in qualunque apparecchiatura elettrica o elettronica di cui il possessore intenda disfarsi in quanto guasta, inutilizzata, o obsoleta e dunque destinata all'abbandono), il verde e la FOU (frazione organica umida) provenienti dai nuclei domestici;

- i Comuni dell'ATI n. 2 hanno l'obbligo di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti fissati dalle vigenti normative, ed in particolare dalla DGR del 18 gennaio 2016 n.34;

- l'art. 6, comma 1 - lett. a) - del D.Lgs. n. 151/2005 prevede, in particolare, che: "i Comuni assicurano la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE - Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - provenienti dai nuclei domestici, istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere ai detentori finali e ai distributori di conferire gratuitamente al Centro di Raccolta (CdR) i rifiuti prodotti nel loro territorio; il conferimento di rifiuti prodotti in altri Comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il "Comune di destinazione";

- l'A.T.I. n. 2, il Comune di Marsciano, e il Comune di, rispettivamente con contratto repertorio n. raccolta n. del e repertorio n..... raccolta n..... del hanno affidato i servizi per la gestione integrata dei rifiuti urbani alla GEST s.r.l. a far data dal 01/01/2010;

- GEST s.r.l. con convenzione del 27 gennaio 2010 prot n. 90 ha affidato alla SIA SpA la gestione dei servizi per la gestione integrata dei rifiuti urbani del sub-ambito C.

CONSIDERATO che:

- la gestione del servizio di raccolta differenziata prevede l'utilizzo di centri comunali di raccolta rifiuti dove l'utente può conferire i rifiuti urbani anche di difficile conferimento con i normali servizi di raccolta;

- il Comune di, ha espresso il proprio interesse e disponibilità alla gestione congiunta dei centri di raccolta già disponibili presso il Comune di Marsciano, capoluogo: Voc. Pettinaro, e località Olmeto, Voc. Casanova.

- ai sensi del DM Ambiente 8 Aprile 2008, nei centri di raccolta comunali o intercomunali si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee, per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, conferiti in maniera differenziata dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso l'attività di raccolta del gestore del servizio pubblico SIA SpA;

- specificatamente per la frazione organica umida (FOU), per sopraggiunti problemi impiantistici, SIA SpA, temporaneamente, potrebbe non più conferire all'impianto di compostaggio di Pietramelina, come previsto dal contratto di ambito sopra specificato. Pertanto SIA SpA dovrà conferire ad impianti di compostaggio al di fuori del territorio dell'ATI 2, con incremento della distanza da percorrere; per tale motivo si rende necessario procedere al raggruppamento della FOU raccolta in tutti i comuni del sub-ambito C al fine di un'ottimizzazione logistica del conferimento;

- I centri di raccolta intercomunali consentono un'ottimizzazione tecnica ed economica del servizio; tenuto conto dei benefici derivanti da modelli di gestione unitaria, si può quindi procedere ad una gestione comune per un'utenza residente in territori Comunali contigui, garantendo sia una piena

ed adeguata fruibilità del servizio di Raccolta Differenziata sia il conseguimento degli obiettivi di Raccolta Differenziata normativamente fissati;

Vista la delibera della Giunta Comunale di Marsciano del, n. ... del con la quale si autorizza la presente convenzione;

Vista la delibera della Giunta Comunale didel, n. ... del con la quale si autorizza la presente convenzione;

Art. 1

Le premesse sono parte integrante del presente atto.

Art. 2

TIPOLOGIE DI RIFIUTO OGGETTO DELLA PRESENTE CONVENZIONE

Agli utenti del Comune di e al gestore del servizio SIA SpA è concesso conferire ai centri di raccolta di Marsciano, Voc. Pettinaro e loc. Olmeto, Voc. Casanova, esclusivamente i rifiuti previsti dal DM 8 aprile 2008, allegato I paragrafo 4.2, tra i quali a titolo di esempio non esaustivo si riporta l'elenco seguente:

- carta e cartone (CER 150101 - 200101);
- vetro, plastica, ferro o alluminio – [in modalità multi materiale o monomateriale] (CER 150102 - 150106 – 150107 - 200102);
- farmaci scaduti (CER 200131 - 200132);
- accumulatori al piombo (CER 200133);
- pile (CER 200134);
- contenitori T/F (CER 150111 – 200113 – 200114 – 200115 – 200117 – 200119 – 200127 – 200128 – 200129 – 200130);
- olii e grassi (CER 200125 - 200126);
- verde di potatura (CER 200201);
- frazione organica umida (CER 200108 e 200302)
- indumenti usati (CER 150109 – 200110 – 200111);
- metalli e ingombranti ferrosi (CER 150104 - 200140);
- legno (CER 150103 – 200137 – 200138);
- rifiuti ingombranti non recuperabili (CER 200307);
- rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (CER 200121 - 200123 – 200135 - 200136);
- inerti (CER 170107 - 170904).

Art. 3

VALIDITA' DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è valida dal 01/01/2017 sino al 31/12/2017.

Entro trenta giorni dalla scadenza, la convenzione può essere rinnovata su richiesta di uno dei contraenti.

Art. 4

MODALITA' DI CONFERIMENTO

Il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire durante gli orari di apertura dei centri di raccolta che sono riportati sul sito web della SIA S.p.a. ed all'ingresso dei centri di raccolta.

Per l'accesso ai Centri di Raccolta ogni utente dovrà essere munito di documento di riconoscimento e di tessera sanitaria (codice fiscale) tramite la quale registrerà i rifiuti conferiti.

Agli utenti è fatto divieto di:

1. abbandonare qualsiasi materiale fuori dalle apposite aree di stoccaggio;

2. introdurre nelle aree/contenitori di raccolta materiali non conformi a quanto previsto dall'Art. 2 della convenzione;
3. effettuare qualsiasi forma di cernita e/o prelievo del materiale depositato presso il Centro di raccolta.

Il personale addetto allo scarico dei rifiuti è tenuto a respingere il materiale in ingresso nel caso in cui esso appaia, in tutto o in parte, non conforme alle norme in vigore.

Art. 5

OBBLIGHI DEL SOGGETTO GESTORE

La società SIA SpA s'impegna a:

- rispettare le condizioni della presente convenzione ed a ricevere i rifiuti, conferiti dagli utenti del Comune di per tutta la durata della stessa, salvo il caso di sopravvenuta impossibilità di esecuzione ad essa non imputabile;
- rientra nei casi d'impossibilità sopravvenuta, non imputabile al gestore, anche l'adozione di disposizioni di legge e/o provvedimenti dell'Autorità amministrativa che impongano la sospensione dei conferimenti, la modifica degli impianti di smaltimento e/o dei sistemi di lavorazione e di collocamento dei rifiuti;
- assicurare che il Centro di Raccolta si mantenga conforme ai requisiti tecnico-organizzativi previsti dalla vigente Normativa Ambientale e dalle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 della presente convenzione;
- Comunicare ai Comuni firmatari della presente convenzione la quantità di rifiuto conferito dai rispettivi cittadini, anche attraverso i risultati delle pesature effettuate nonché delle stime dei volumi di rifiuto che non possono essere direttamente pesati, con le scadenze previste dal citato Contratto di Servizio;

Art. 6

MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RAEE

Con riferimento alle modalità di raccolta dei RAEE, la SIA SpA si impegna a:

- assicurare ai Comuni la suddivisione dei rifiuti RAEE in maniera conforme ai Raggruppamenti previsti dal D.M. 185/2007 nel rispetto della Vigente Normativa Ambientale;
- assicurare che non vi saranno ingressi diretti da parte delle utenze non domestiche per il conferimento di RAEE professionali presso il Centro di Raccolta;
- sostenere, nel rispetto di quanto previsto nelle Condizioni Generali di Ritiro dell'Accordo ANCI-CdCRAEE, eventuali sanzioni imputabili al materiale raccolto in maniera non conforme;
- L'attività di conferimento dovrà essere effettuata in modo ordinato, con pulizia dell'area circostante gli specifici contenitori a cura degli incaricati del soggetto gestore della raccolta rifiuti solidi urbani dei Comuni conferenti;
- in conseguenza della sottoscrizione della presente convenzione, SIA SpA si impegna a comunicare al Consorzio RAEE l'avvenuta attivazione della raccolta dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche dismesse anche per il Comune di

Art. 7

MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA UMIDA

Con riferimento alle modalità di conferimento della frazione organica umida, SIA SpA si impegna al rispetto di quanto previsto dal D.M. 8 aprile 2008, e nello specifico:

- La frazione organica umida dovrà essere conferita in cassoni a tenuta stagna, dotati di sistema di chiusura;
- La frazione organica umida dovrà essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorogene.

Art. 8

RIPARTIZIONE QUANTITATIVA DEI RIFIUTI

La quantificazione dei rifiuti conferiti da ogni Comune verrà fatta mediante pesatura, tranne i casi in cui non è possibile per motivi di ingombro del rifiuto o di portata e sensibilità del sistema di

pesatura, come ad esempio, non esaustivo: ingombranti voluminosi, rifiuti trasportati con carrello o autocarro. In questi casi la quantità viene stimata dall'addetto al centro di raccolta.

I rifiuti conferiti dal soggetto gestore a valle dell'attività di raccolta verranno sempre pesati, eventualmente presso un impianto di pesatura di terzi.

Per i RAEE, per i quali oltretutto non c'è costo di smaltimento, viene registrato il numero di pezzi conferiti.

Art. 9

RIPARTIZIONE DEI COSTI E DEI PROVENTI

Per ogni tipologia di rifiuto, i costi relativi allo smaltimento o recupero e alla volumetria equivalente impegnata, come viceversa i proventi derivanti dai contributi CONAI e dalla commercializzazione dei rifiuti conferiti presso il centro di raccolta intercomunale saranno attribuiti ai rispettivi Comuni in proporzione alle quantità di rifiuto ad essi attribuite con le modalità di cui all'art. 8, e rendicontate annualmente ai Comuni secondo quanto stabilito dall'art. 12 comma 3 del citato Contratto di Servizio.

Per quanto concerne la frazione organica umida (FOU), il costo di gestione della stessa viene addebitato ai Comuni esclusivamente in proporzione al numero di bidoni posizionati sul territorio comunale ed alla loro frequenza di svuotamento, mentre il costo di trattamento viene addebitato in base alla quantità prodotta. Pertanto la presente convenzione non comporta costi aggiuntivi per i Comuni, rispetto alla situazione precedente.

Art. 10

CONTROVERSIE

La risoluzione delle controversie relativa all'esecuzione della presente Convenzione avverrà secondo quanto stabilito all'art. 34 del citato Contratto di Servizio.

Art. 11

NORME TRANSITORIE

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa ambientale vigente.

Art. 12

REGISTRAZIONE

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.11.1986 n. 131 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto.